

SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMI S.p.A.

ORDINANZA N. 04/2021

AUTOSTRADA A35 BRESCIA MILANO

INTERVENTI DI INSTALLAZIONE STAZIONI DI RICARICA

ELETTRICA NELL'AREA DI SERVIZIO ADDA NORD E LAVORI

ACCESSORI

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Mastroviti, in qualità di Direttore di Esercizio della Società di Progetto Brebemi S.p.A., Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Brescia-Milano (A35), giusta Convenzione Unica di concessione sottoscritta con la Concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in data 1° agosto 2007 (in seguito "Brebemi" o "Concessionario")

PREMESSO CHE

al fine di consentire l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e l'esecuzione dei relativi lavori accessori all'interno dell'area di servizio Adda Nord, come previsto da specifica convenzione sottoscritta in data 8 febbraio 2019, si rende necessaria la modifica della circolazione e l'interdizione temporanea di alcuni stalli, il tutto come da planimetria allegata alla presente Ordinanza;

VISTO

- il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992);
- il Regolamento di Esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R del 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.);

- il D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (recante “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”);

- la preventiva comunicazione ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inviata con nota prot. n. SDP-U-2101-051-DE-SGR del 13 gennaio 2021 da Brebemi alla Concedente CAL;

ORDINA

1) che, dalle ore 8,00 del 18 gennaio 2021 alle ore 24,00 del 28 febbraio 2021, la circolazione all’interno dell’area di servizio Adda Nord, nonché la configurazione degli stalli siano disciplinati secondo lo schema grafico allegato alla presente, con oneri di posa e manutenzione della segnaletica, del piano viabile e relative pertinenze a cura e spese dei Subconcessionario.

2) che l’eventuale segnaletica verticale, presente sui luoghi, in contrasto con quella temporanea, debba essere opportunamente oscurata o rimossa a cura e spese dei Subconcessionario.

FA OBBLIGO

A chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.

Il Subconcessionario è tenuto ad adottare, a propria cura, spese e responsabilità, gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del Codice della Strada e dagli artt. da 30 a 43 del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione.

Il Subconcessionario rimane altresì obbligato ad assicurare in ogni momento

l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni interferenti con il traffico, secondo quanto previsto nel progetto approvato e dalle eventuali prescrizioni e raccomandazioni rese dal Concessionario. Il Subconcessionario è altresì obbligato a comunicare alla Centrale Operativa del Concessionario al numero 0363.9307301 qualsiasi evento che possa generare turbative al traffico.

La presente ordinanza e il relativo allegato sono pubblicati sul sito internet www.brebemi.it e consultabili nella sezione "Ordinanze".

Brescia, lì 15 gennaio 2021

Società di Progetto Brebemi S.p.A.

Il Direttore di Esercizio

Ing. Giuseppe Mastroviti

